ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI SALERNO

Commissione Revisione legale

SEAC

ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI DOVERI, OPPORTUNITÀ E STRUMENTI OFFERTI DAL CONTROLLO DI GESTIONE NELL'ATTIVITÀ DI REVISIONE CONTABILE

Lunedì 8 aprile 2024 – *Saint Joseph Resort*

La disciplina generale del revisore

Revisore legale e Sindaco

Revisori e Sindaci non sono equivalenti e non sempre sono un organo unico

il Revisore non è un organo societario, bensì un soggetto esterno

il Sindaco / Collegio Sindacale è un organo interno della società con funzioni di controllo

Revisore legale e Sindaco

- Il ruolo del Sindaco / Collegio Sindacale è quindi quello di svolgere la cosiddetta di attività di vigilanza consistente nel controllare che la Società rispetti la legge e lo Statuto, che vi sia una corretta amministrazione e adeguato sistema amministrativo e contabile.

  Nello svolgere tali controlli viene svolta una preliminare valutazione del rischio dell'incarico, attività che andrà poi aggiornata durante lo svolgimento dei controlli stessi in relazione alla complessità o meno dell'oggetto sociale.

  Occorre inoltre effettuare i controlli ed attività di vigilanza prima dell'approvazione del Bilancio d'esercizio ovvero i controlli periodici ma soprattutto nei casi di operazioni straordinarie occorre verificare tutti i documenti amministrativi, societari e contabili relativi a tali operazioni con l'obiettivo di poter dare un veritiero giudizio tramite Verbale sottoscritto e firmato dallo stesso.

- La nomina del Revisore Legale avviene invece, quando la Società decide di affidare(o è obbligata per legge a nominare) a un soggetto esterno appunto la Revisione Legale dei conti, quest'ultimo in conformità alle disposizioni del C.C. e del D. Lgs. N.39/2010, effettua la revisione del bilancio, nonchè effettua controlli per verificare che la Società sia correttamente amministrata e che la Contabilità sia tenuta regolarmente.

Revisore legale e Sindaco

Altra distinzione riguarda il momento in cui viene svolto il controllo e le responsabilità in capo a ciascuno di essi. Il controllo del Revisore, svolto a "***cose fatte"***, si focalizza sull'aspetto contabile

Le principali attività svolte dal Revisore Legale sono:

- pianificazione del lavoro di revisione dei conti;
- *auditing* contabile;
- valutazione delle procedure di controllo interne;
- verifica dell'applicazione delle normative tributarie, fiscali e contabili in vigore;
- segnalazione della presenza di errori o incongruenze;
- redazione del report finale di revisione contabile;
- consulenza alla direzione aziendale su possibili azioni di miglioramento

Revisore legale e Sindaco

il Sindaco / Collegio Sindacale, partecipando alla vita attiva degli organi societari vigila sull'operato, ha un controllo preventivo e valuta tra l'altro l'adeguatezza e il funzionamento del sistema di controllo interno dell'azienda.

Art. 2403 – Codice Civile

*Il collegio sindacale **VIGILA** sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento …*

Art. 2404 – Codice Civile

Il collegio sindacale ***DEVE RIUNIRSI*** almeno ogni novanta giorni. La riunione può svolgersi, se lo statuto lo consente indicandone le modalità, anche con mezzi di telecomunicazione. Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio.

Art. 2405 – Codice Civile

I sindaci ***DEVONO ASSISTERE*** alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo. I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del consiglio d'amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall'ufficio.

La revisione contabile

Il mondo della revisione legale dei conti è in continua evoluzione, e con il passare del tempo, le regole e i requisiti che disciplinano il ruolo dei revisori legali stanno subendo importanti modifiche.

Queste misure mirano a migliorare **la qualità delle informazioni finanziarie** e a rafforzare la trasparenza nelle pratiche aziendali ed hanno lo scopo di garantire **maggiore trasparenza e responsabilità** nelle pratiche contabili delle imprese, assicurando che i bilanci siano accuratamente verificati e presentati in conformità con le normative vigenti.

I soggetti incaricati della revisione legale dei conti, tra cui **revisori legali**, società di revisione e collegi sindacali, contribuiscono a garantire che le informazioni finanziarie e contabili siano affidabili e veritiere.

È essenziale che la scelta del revisore legale rispetti i requisiti di indipendenza ed obiettività. Il revisore legale o la società di revisione devono essere **indipendenti dalla società sottoposta a revisione** e non devono essere coinvolti nel suo processo decisionale. L'indipendenza deve essere garantita durante il periodo di revisione e per il periodo cui si riferiscono i bilanci.

La revisione contabile

- Tale organo di controllo ha **importanti responsabilità**, tra cui la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta registrazione delle operazioni contabili.

- Deve anche garantire che il bilancio nel suo complesso sia privo di errori significativi dovuti a frodi o a errori non intenzionali, al fine di consentire al revisore di esprimere un giudizio accurato sul suo stato finanziario.

- Al momento dell'approvazione del bilancio, esso deve esprimere un giudizio sulla sua corretta presentazione e sulla sua conformità ai principi contabili

In conclusione, le recenti modifiche normative riguardanti la nomina del revisore legale stanno influenzando il mondo della revisione contabile, rendendo **l'obbligo di nomina** più accessibile per molte imprese.

Queste misure mirano, come già detto, a migliorare **la qualità delle informazioni finanziarie** e a rafforzare la trasparenza nelle pratiche aziendali.

Pertanto, è fondamentale che le imprese si attengano a queste nuove regole e comprendano appieno i loro obblighi e responsabilità nei confronti dei revisori legali.

La revisione contabile – le "carte di lavoro"

Nell'attività di revisione, una puntuale documentazione del lavoro è da considerarsi un punto cardine per un duplice motivo:

- da un lato, infatti, le carte di lavoro rappresentano la "prova" del lavoro svolto e dei controlli effettuati a supporto delle conclusioni raggiunte dal revisore ed esplicitate nella sua relazione;
- dall'altro costituiscono la base di partenza per la revisione del bilancio dell'esercizio successivo, così come il set documentale su cui si baseranno eventuali controlli di qualità da parte degli organi competenti o potenziali verifiche, ove del caso, da parte dell'autorità giudiziaria.

Per queste ragioni è importante avere ben presenti le regole di riferimento previste dai principi di revisione per la "chiusura" delle carte di lavoro

I principi di revisione richiedono che il lavoro svolto ai fini del rilascio della relazione di revisione sia adeguatamente documentato nelle carte di lavoro.

Queste, in linea di principio, devono essere completate prima dell'emissione della relazione; in realtà l'aspetto veramente essenziale è che **il revisore abbia ottenuto in tempo tutte le informazioni necessarie a potere formulare il suo giudizio sul bilancio e, quindi, emettere la sua relazione.**

La revisione contabile – le "carte di lavoro"

Data l'ampiezza e complessità della documentazione che correda l'attività di revisione e considerando che un'importante parte della stessa viene ottenuta proprio nelle fasi conclusive del lavoro, il revisore potrebbe non riuscire a completare in modo appropriato la formalizzazione delle carte di lavoro nei tempi previsti per l'espressione del suo giudizio.

Ed è per questo motivo che i principi di revisione richiedono la "tempestiva" formalizzazione della documentazione consentendo al revisore di finalizzare le sue carte di lavoro entro i 60 giorni successivi alla data della relazione di revisione.

I limiti agli interventi sulla documentazione.

Al riguardo è però opportuno chiarire che in quest'arco temporale il revisore potrà:

•cancellare o eliminare la documentazione superata;

•catalogare le carte di lavoro, riordinandole o collegandole tra loro tramite rinvii;

- completare e firmare le check-list relative alla raccolta delle carte di lavoro e alla loro predisposizione in forma finale;

Potrà, in genere, documentare gli elementi probativi acquisiti e già esaminati e condivisi, ove applicabile, con il team di revisione prima della data della relazione di revisione.

Al contrario, **NON POTRA'** eseguire nuove procedure di revisione o modificare le conclusioni raggiunte.

La revisione contabile – le "carte di lavoro"

ESEMPIO

Si consideri che al fine di valutare la congruità di uno specifico fondo rischi stanziato in bilancio, il revisore abbia richiesto e ottenuto una conferma scritta al legale della società.

Il contenuto della risposta del legale avrà messo il revisore nella posizione di poter raggiungere le sue conclusioni circa l'adeguatezza del fondo rischi; tuttavia, alla data della relazione, il revisore potrebbe non essere stato in grado di aggiornare in modo adeguato le considerazioni riportate nelle carte di lavoro alla luce delle informazioni ottenute tramite la risposta del legale.

Ed ecco quindi che nell'arco dei 60 giorni a disposizione il revisore potrà eliminare, ad esempio, le annotazioni relative al fatto di essere in attesa della risposta del legale e, soprattutto, potrà formalizzare le considerazioni fatte a seguito della lettura della risposta del legale nelle sezioni pertinenti: **risulta consentito, cioè, solo documentare o meglio esplicitare nelle carte di lavoro l'attività già svolta dal revisore**.

La situazione è invece ben diversa laddove **si ipotizzi** che **il legale abbia risposto successivamente all'emissione del giudizio**: **il contenuto della risposta del legale non potrà essere utilizzato o considerato come supporto alle conclusioni raggiunte dal revisore**. Evidentemente il revisore avrà fatto riferimento ad altri elementi di supporto per trarre le sue conclusioni sul fondo rischi, anche se andrebbe considerato che la circolarizzazione dei legali e l'ottenimento delle relative conferme costituisce una delle poche procedure di revisione obbligatorie; pertanto, **l'assenza della risposta di un legale potrebbe costituire un limite rilevante allo svolgimento delle procedure di revisione da evidenziare nell'opinion**.

Analogamente, **il revisore non potrà utilizzare test di dettaglio o gli esiti di altri controlli effettuati successivamente alla data della relazione, per quanto questi diano esiti in linea con le conclusioni raggiunte e con l'opinion emessa dal revisore**.

La revisione contabile – le "carte di lavoro"

Cosa documentare nelle carte di lavoro?

Chiariti i limiti entro i quali sono ammessi interventi sulla documentazione del lavoro di revisione nell'arco temporale di 60 giorni, riconosciuto in pratica dai principi di revisione per la sola sistemazione e finalizzazione delle carte, risulta utile riportare di seguito gli elementi principali che il revisore deve assicurarsi siano adeguatamente documentati nelle carte di lavoro:

- a) determinazione dei livelli di significatività utilizzati ai fini dello sviluppo della revisione e riconferma, a conclusione delle procedure di revisione, della correttezza dei parametri utilizzati nell'esecuzione della revisione;
- b) adeguata documentazione delle procedure specifiche svolte con riguardo ai rischi di revisione identificati in sede di pianificazione e integrati, ove ciò sia applicabile, con quelli emersi nel corso della revisione oltre a una chiara evidenza delle conclusioni raggiunte al riguardo;
- c) adeguata documentazione delle procedure svolte e dei risultati ottenuti nel rispetto del piano di revisione stabilito per le altre aree e asserzioni di bilancio non soggette agli specifici rischi di revisione, di cui al precedente punto b);
- d) documentazione relativa agli incontri e alle altre forme di comunicazione con la direzione della società;

La revisione contabile – le "carte di lavoro"

- e) riepilogo degli errori, in cui sono riportati tutti gli errori riscontrati nel corso della revisione al fine di valutare e documentare l'impatto degli stessi - presi singolarmente e nel loro complesso - sul bilancio revisionato e quindi sul relativo giudizio;
- f) verifica a campione della corrispondenza del bilancio con le scritture contabili e documentazione relativa al controllo della correttezza e completezza dei prospetti di bilancio, della nota integrativa e della relazione sulla gestione;
- g) lettera di attestazione, appropriatamente firmata dalla direzione della società in cui risultino presenti le attestazioni fondamentali previste dai principi di revisione integrate dalle attestazioni specifiche ritenute rilevanti per il revisore con riferimento al bilancio revisionato.
- h) conferma del rispetto dei principi di indipendenza del soggetto incaricato della revisione e dei componenti del team all'avvio dell'incarico e lungo tutta la durata dello stesso.

Il revisore dovrà peraltro assicurarsi della coerenza dei dati e delle informazioni riportate nelle carte di lavoro relative a ciascuna posta di bilancio o al bilancio nel suo complesso con il contenuto dell'ultima versione del bilancio stesso; inoltre, nel rispetto delle procedure adottate, dovrà accertarsi che **tutte le carte di lavoro siano state debitamente firmate da chi le ha predisposte**, riviste, ove applicabile, da altri componenti del team di revisione, in funzione della composizione dello stesso, e oggetto di adeguato riesame da parte sua, in qualità di responsabile dell'incarico, di norma documentato attraverso la firma delle carte di lavoro esaminate.

La revisione contabile – la relazione unitaria

Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ha di recente pubblicato l'ultima versione dei modelli di relazione del collegio sindacale per le società di capitali, concentrandosi sui **bilanci chiusi al 31 dicembre 2023**. LINK:

HOME \ DOCUMENTI, STUDI E RICERCHE \ Norme tecniche per l'esercizio della Professione \ Norme di comportamento del Collegio Sindacale, verbali e procedure

In questa nuova iterazione, i contenuti dei modelli non si discostano significativamente dalle precedenti versioni. Si continua a incoraggiare la **redazione di una relazione unitaria** quando il collegio sindacale svolge anche la revisione legale, in modo da coordinare le risultanze dell'attività di vigilanza e di revisione in modo coerente.

Il documento fornisce una **tipizzazione della struttura** e del contenuto della relazione unitaria del collegio sindacale incaricato della revisione legale, che si compone di una sezione di **relazione di revisione** e una **relazione sull'attività di vigilanza**, quest'ultima comprendente osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio e proposte relative alla sua approvazione.

L'approccio unitario consente al collegio sindacale o al sindaco unico di esprimere in modo coordinato e integrato le risultanze del lavoro svolto sia in termini di vigilanza che di revisione legale del bilancio, in conformità con le disposizioni normative vigenti.

Vengono fornite inoltre indicazioni su come gestire il **dissenso all'interno del collegio sindacale**, illustrando le procedure da seguire e i passaggi da intraprendere per garantire una rappresentazione equa delle diverse opinioni.

L'aggiornamento dei modelli di relazione del collegio sindacale rappresenta un passo significativo verso il **miglioramento** della vigilanza aziendale e della **qualità** degli **incarichi di revisione legale.**

La revisione contabile

La lettera di incarico ed accettazione

Obbligo di nomina del revisore

- Per le società per azioni (S.p.A.) e le società in accomandita per azioni (S.a.p.a.), **la nomina** del revisore legale **è obbligatoria**.

- per le società a responsabilità limitata (S.r.l.) art. 2477 C.C. , questa nomina è:
  - ❖ facoltativa e può essere prevista nell'atto costitutivo infatti

l'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo

- ❖ OBBLIGATORIA quando la SRL:

  a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

  b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

  c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno di determinati limiti previsti dal codice civile, limiti che hanno subito diverse modifiche negli ultimi anni

Srl - obbligo dell'organo di controllo o revisore

Il **Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza**, dopo alcune modifiche attuate con diversi interventi correttivi, ha modificato l'attuale versione dell'articolo 2477 del **codice civile** riguardante la nomina dell'**organo di controllo** o del **revisore.**

In particolare, gli interventi normativi negli ultimi anni hanno variato , in diminuzione, i limiti dimensionali delle **imprese (SRL)** tenute alla nomina dell'organo di controllo.

Con il decreto legislativo numero 14/2019 è stata introdotta in Italia la nuova disciplina sul fallimento, il **Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza**.

Il D. Lgs. n. 14/2019 ha dato attuazione alla **legge numero 155 del 19 ottobre 2017**, con la quale il Parlamento aveva delegato il Governo alla riforma della disciplina relativa alla **crisi d'impresa ed all'insolvenza**, con inevitabili risvolti tributari.

Il testo ha previsto anche una serie di modifiche importanti che riguardano l'**organo di controllo** della **Società a responsabilità limitata**.

Srl - obbligo dell'organo di controllo o revisore

Le disposizioni introdotte dopo l'approvazione del Codice della Crisi d'impresa (intervenendo sull'art. 2477 cc) prevedevano che vi fosse l'**obbligo di nomina dell'organo di controllo** nel caso in cui:

vengono superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Erano queste le novità legislative che sarebbero entrate in vigore dal 16 dicembre 2019, intervenendo sul terzo fattore che determina la nomina obbligatoria.

In seguito ad una lunga *querelle* legislativa, i limiti previsti dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 2477 del codice civile erano stati così ridefiniti:

- limite relativo al totale dell'attivo dello stato patrimoniale da 4,4 milioni di euro a 2 milioni di euro;
- limite relativo ai ricavi delle vendite e delle prestazioni da 8,8 milioni di euro a 2 milioni di euro;
- limite relativo ai dipendenti occupati in media durante l'esercizio da 50 a 10 unità.

Srl - obbligo dell'organo di controllo o revisore

Grazie ad un **emendamento** il c.d. ***Decreto Sblocca Cantieri*** i limiti sono stati nuovamente innalzati.

È apparso sin da subito evidente che le nuove soglie per la nomina dell'organo di controllo delle SRL e delle società cooperative fossero **troppo basse**, soprattutto rispetto al numero medio di lavoratori subordinati per singolo esercizio (ovvero dieci unità).

Ciò soprattutto considerando la storica ossatura del sistema delle PMI italiane, caratterizzate da micro imprese.

Il Governo è quindi intervenuto per innalzare i limiti previsti e con la conversione ufficiale in legge del Decreto Sblocca Cantieri è stato nuovamente modificato quanto previsto dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 del codice civile.

A L L 'A T T U A L I T A'

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo scatta quindi nel caso di **superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei seguenti parametri**:

- attivo patrimoniale: 4 milioni di euro;
- ricavi da vendite e prestazioni: 4 milioni di euro;
- numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

Srl - obbligo dell'organo di controllo o revisore

Nell'attuale formulazione, l'art. 2477, ai commi 2 e 3 c.c., prevede che la nomina dell'organo di controllo o del revisore è necessaria quando la società:

a. è tenuta alla redazione del **bilancio consolidato**;

b. controlla una società obbligata alla **revisione legale dei conti**;

c. ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità (ULA – *unità lavoro anno*)

Srl - obbligo dell'organo di controllo o revisore

Per il computo delle soglie si deve tener conto che:

- l'attivo di Stato patrimoniale (voci A + B + C + D) va considerato al netto dei fondi rettificativi (fondo ammortamento, svalutazioni), iscritti a riduzione delle relative voci;

- il valore dei ricavi corrisponde alla voce A.1 di Conto economico, al netto di resi, sconti,abbuoni e premi;

- il numero di dipendenti si determina calcolando la media giornaliera degli occupati durante l'esercizio.

  Ciò significa che, mentre i dipendenti impiegati tutto l'anno rilevano al 100%,quelli impiegati per una parte dell'anno assumono rilevanza solo per la quota parte corrispondente al periodo di assunzione. Inoltre, i lavoratori part-time sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno.

  Quindi, se un lavoratore è impiegato part-time al 50% per tutto l'anno, egli "vale" in misura pari a 0,5.

Srl - obbligo dell'organo di controllo o revisore

R I E P I L O G A N D O

Limiti	**art.2477 cod. civ. lett.c)**
Attivo	**4.000.000 euro**
Ricavi	**4.000.000 euro**
N. medio dipendenti	**20**
Regola di "innesco"	**1 su 3 per 2 anni consecutivi**

L'obbligo di nomina cessa dopo che, per tre esercizi consecutivi, nessuno dei tre limiti venga superato

Srl - obbligo dell'organo di controllo o revisore

In particolare, il comma 5 dell'articolo 2477 prevede che:

- "*L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma deve provvedere,* ***entro trenta giorni****, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore.*

- *Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese*"

Quindi i soggetti che possono richiedere al tribunale di provvedere alla nomina dell'organo di controllo o del revisore nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria, e la stessa non avviene entro i termini previsti dalla legge sono diversi

La **segnalazione** che dovrà essere fatta al Tribunale, potrà pervenire non solo da ogni interessato (come previsto dell'art. 2477 c.c.), ma potrà arrivare anche da parte del conservatore del registro delle imprese.

Srl - obbligo dell'organo di controllo o revisore

Di conseguenza, l'assemblea di approvazione del bilancio che certifica il superamento, per due esercizi consecutivi, di almeno uno dei tre nuovi parametri previsti, dovrà nominare il revisore o collegio sindacale o sindaco unico entro trenta giorni dalla data dell'assemblea medesima.

Ciò anche nell'ottica del comma 2 dell'articolo 2086 del codice civile, prevede che:

> *L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva,* ***ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa****, anche in funzione della* ***rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale****, nonché di* ***attivarsi senza indugio*** *per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale*"

Srl - obbligo dell'organo di controllo o revisore

TERMINI PER ADEMPIERE

Il termine entro cui adempiere l'obbligo di nomina è stato oggetto di diversi cambiamenti,risultando ad oggi fissato – per effetto dell'ultima modifica ad opera dell'art. 1-bis, comma 1,D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 ottobre 2021, n. 147 – alla data di approvazione del **bilancio d'esercizio** relativo all'esercizio 2022.

In linea generale, al verificarsi del superamento dei limiti dimensionali, la nomina dell'organo di controllo o del revisore è competenza dell'assemblea che approva il bilancio in cui si verifica lo sforamento, la quale deve provvedervi entro 30 giorni.

Con riferimento ai nuovi limiti dimensionali previsti la norma prevede che:

- "le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo" – ossia del 16 marzo 2019 – "*quando ricorrono i requisiti …devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni … entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2022*";

- "*ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2477 del codice civile,commi secondo e terzo, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti*" alla data di approvazione del bilancio 2022.

Srl - obbligo dell'organo di controllo o revisore

TERMINI PER ADEMPIERE

Ne deriva che:

- al fine di verificare se ricorre o meno l'obbligo di nominare l'organo di controllo (o revisore legale), i due esercizi consecutivi da prendere in considerazione, ovvero sui quali verificare l'eventuale superamento di almeno uno dei limiti indicati dall'art. 2477 c.c., sono il 2021 e il 2022;

- le Srl che negli esercizi 2021 e 2022 hanno superato almeno uno dei 3 limiti dimensionali ex art. 2477 lett.c) dovevano provvedere alla nomina dell'organo di controllo o del revisore entro la data di approvazione del bilancio 2022, la quale a sua volta poteva essere fissata al più tardi:

  - entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, dunque entro il 30 aprile 2023;

  - entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio in caso di particolari esigenze, dunque entro il 29 giugno 2023.

Segnalazione della mancata nomina del revisore da parte del conservatore del registro delle imprese – articolo Eutekne di venerdì 5 aprile

Bilanci non presentabili al Registro delle imprese per le srl che, avendo superato i parametri di cui all'art 2477c.c., abbiano omesso di nominare un organo di controllo o un revisore.

È questa la posizione del Conservatore del Registro delle imprese di Firenze che emerge dalla comunicazione dello stesso a tutte le società non compliant.

- L'art. 379 del Codice della crisi – **ricorda nelle sue comunicazioni alle società il Registro delle imprese toscano** – ha modificato l'art. 2477 c.c. che, nella sua attuale formulazione, ai commi 2 e 3, prevede la nomina obbligatoria dell'organo di controllo o del revisore qualora la società, alternativamente:

❖ risulti tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

❖ controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti;

❖ abbia superato per 2 esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello Stato patrimoniale, 4 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni, 4 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio, 20 unità (ULA).

Pertanto, in sede di approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'esercizio 2022 l'assemblea, verificato il superamento di uno dei limiti indicati al secondo comma dell'art. 2477 c.c. (cioè i limiti parametrici su cui vigila il Registro delle imprese), avrebbe dovuto nominare l'organo di controllo o il revisore.

Il Registro evidenzia che la società deve provvedere alla nomina nel termine di **trenta giorni** dal ricevimento della comunicazione. Decorso infruttuosamente il termine indicato, il Conservatore, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2477 c.c., si vedrà obbligato a segnalare al Tribunale competente l'omissione rilevata affinché quest'ultimo provveda alla nomina ivi prevista.

Nella comunicazione si rende inoltre noto che il bilancio (evidentemente il bilancio 2023)

"presentato in assenza di relazione dell'organo di controllo dovrà essere rifiutato".

Segnalazione della mancata nomina del revisore da parte del conservatore del registro delle imprese – articolo Eutekne di venerdì 5 aprile

Bilanci non presentabili al Registro delle imprese per le srl che, avendo superato i parametri di cui all'art 2477c.c., abbiano omesso di nominare un organo di controllo o un revisore.

sulla posizione del Conservatore del Registro delle imprese di Firenze, si evidenziano due problemi:

1) problema di ordine pratico

quello legato al fatto di come un sindaco revisore, o un revisore nominato nel mese di aprile o maggio 2024, possa redigere la propria relazione al bilancio 2023, non avendo ad esempio potuto provvedere ad alcun controllo del magazzino a fine anno e con ulteriori limitazioni a porre in essere le ordinarie procedure di revisione.

2) il secondo di mancato coordinamento

emerge, ancora una volta, la disomogeneità nei comportamenti dei diversi conservatori dei Registri delle imprese italiane.

Sarebbe auspicabile, che il **MIMIT** (vigilante sui Registri delle imprese) con apposito provvedimento indirizzi in una unica direzione i comportamenti dei vari Conservatori, in modo da equiparare anche le conseguenze per le diverse società, dislocate nelle diverse Province italiane che non rispettino le previsioni normative di cui all'art. 2477 c.c. .

Srl - obbligo dell'organo di controllo o revisore

Al ricorrere dei presupposti indicati dall'art. 2477 c.c. la **S.r.l.** coinvolta potrà scegliere tra una delle seguenti opzioni:

- nominare un **Sindaco unico** o un **Collegio sindacale**, cui affidare anche la revisione legale dei conti (qualora tutti i sindaci, ovvero il sindaco unico, siano revisori legali)

- nominare un Sindaco unico o un Collegio sindacale, con nomina di un revisore o società di revisione per la revisione legale dei conti

- nominare un revisore o una società di revisione per la revisione legale dei conti.

Srl - obbligo dell'organo di controllo o revisore

A prescindere dall'obbligo di nomina previsto dalla legge, p**uò essere opportuna la nomina di un revisore legale** o di una società di revisione per diversi motivi.

1. In primo luogo, la nomina di un revisore legale o di una società di revisione può fornire un controllo indipendente e professionale sull'**affidabilità dei conti dell'azienda**, aumentando la trasparenza e la credibilità delle informazioni finanziarie e contabili che vengono pubblicate.
2. In secondo luogo, la nomina di un revisore legale o di una società di revisione può essere **richiesta dai propri partner commerciali, dai fornitori**, dalle banche e da altri *stakeholder*, per garantire una maggiore sicurezza nelle relazioni commerciali.
3. In terzo luogo, la nomina di un revisore legale o di una società di revisione può **aiutare l'azienda a prevenire frodi e irregolarità**, nonché a individuare eventuali errori o inesattezze nelle informazioni contabili e finanziarie.
4. Infine, la nomina di un revisore legale o di una società di revisione può fornire **supporto e consulenza all'azienda** nella gestione dei rischi finanziari, nella definizione di politiche contabili e nella valutazione della performance aziendale.

I N C O N C L U S I O N E

La nomina di un revisore legale o di una società di revisione può essere una scelta opportuna per le SRL, anche se non obbligatoria per legge, in quanto può offrire **numerosi vantaggi in termini di trasparenza, credibilità, prevenzione** di frodi e supporto alla gestione aziendale.